



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
COMMERCIO

ORDINANZA SINDACALE N. 21 / 2020

**OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DI
CASALGRANDE E SALVA TERRA FINO AL 3 MAGGIO 2020**

IL SINDACO

Visto l'art. 50 comma 5 del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267 TUEL;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il "Coronavirus" (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
- il DL 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DL 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DL 8 marzo 2020, n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- il DL 9 marzo 2020, n. 14 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- il DL 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Dpcm 22 marzo 2020, il quale, all'art. 1, lett. a) dispone che "Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.";
- il Dpcm 25 marzo 2020;
- Dpcm 10 aprile 2020 che estende le misure urgenti di contenimento del contagio Covid-19 sull'intero territorio nazionale fino al 3 Maggio 2020

VISTE le ordinanze sindacali n. 16 e 20 del 2020 che sospendevano i mercati settimanali di Casalgrande e Salvaterra sul territorio comunale fino al 13 Aprile;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 su tutto il territorio comunale;;

CONSIDERATO che le aree mercatali sono collocate nel centro del paese e della frazione, le bancarelle alimentari non hanno spazi definiti a loro dedicate, non si riesce a garantire il rispetto della distanza di 1 metro fra le persone;

RITENUTO opportuno in relazione alla situazione creatasi, procedere alla sospensione dei



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

mercati settimanali - ordinari di Casalgrande e Salvaterra, comprensivi di posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, fino al 3 maggio 2020;

ATTESO che, stante la criticità manifestatasi, qualsiasi indugio nel provvedere ad azioni di prevenzione dl contagio potrebbe mettere in pericolo l'incolumità pubblica e privata;

ORDINA

la sospensione dei mercati settimanali ordinari di Casalgrande e Salvaterra, comprensivi di posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, fino al **3 maggio 2020**;

DISPONE

che la presente ordinanza sia affissa all'albo on-line e pubblicata sul sito internet del comune di Casalgrande, che sia resa nota al corpo di Polizia Municipale, all'arma dei carabinieri e a chiunque altro sia deputato a farla osservare

AVVERTE

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 241.

Lì, 14/04/2020

IL SINDACO

DAVIDDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)